

8. — È tassativamente prescritto che ogni oggetto, o gruppo di oggetti sia accompagnato da triplice distinta che ne specifichi la proprietà, l'autore, il valore di stima e di vendita, la natura, il tipo ed il titolo. Inoltre, ogni oggetto dovrà portare attaccato un cartellino con tali indicazioni.

9. — L'Ufficio di Segreteria rappresenta gli espositori nella vendita degli oggetti.

Sul prezzo di ciascun oggetto, anche se la vendita sia fatta direttamente dall'espositore o dal proprietario dell'oggetto stesso, o da chi per lui, l'Esposizione preleva un diritto del 15 %.

È ammessa, durante il periodo dell'Esposizione, la vendita di riproduzioni degli oggetti esposti. L'Esposizione percepirà la percentuale d'uso anche su questa.

10. — Gli oggetti non accettati dal Comitato saranno immediatamente posti a disposizione dei proprietari, i quali sono tenuti a curarne il ritiro ed il rinvio, non assumendo la Biennale responsabilità alcuna dopo 10 giorni dall'invio della comunicazione relativa.

11. — È raccomandato in modo speciale d'inviare, unitamente agli oggetti, almeno due fotografie degli stessi.

12. — Gli oggetti dovranno essere ritirati entro il termine massimo di un mese dalla chiusura dell'Esposizione al pubblico.

13. — L'accettazione dell'invito da parte dell'artista significa adesione implicita al regolamento.

14. — Per tutte le norme generali qui non specificate hanno valore il regolamento generale della Biennale e quello per le « Arti Figurative ».